



## Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce

IL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto:** Addendum Carta dei servizi 2020. Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 (*c.d. legge Pinto*).

**Vista** la Carta dei Servizi 2020 adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce in data 22 febbraio 2020;

**Preso atto** che detta Carta dei Servizi 2020 risulta pubblicata nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa oltre ad essere stata diffusa tra l'utenza in modalità cartacea;

**Vista** la circolare n. 20901 del 2 novembre 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa avente per oggetto "*Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto)*";

**Considerato** che con la sopra richiamata circolare il Segretariato Generale Giustizia Amministrativa ha inteso chiarire le ipotesi in cui trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 che, come noto, riguarda proprio i ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001, chiarendo che:

- se il ricorso è promosso dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo in materia di equa riparazione, opera l'esenzione prevista dall'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002;
- se il ricorso è promosso dal solo difensore, esclusivamente per l'ottemperanza alla parte del decreto che ha liquidato in suo favore, quale antistatario, le spese del giudizio, non opera l'esenzione;
- se il ricorso è promosso congiuntamente dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo e dal difensore per l'ottemperanza al pagamento delle spese di giudizio liquidategli in qualità di antistatario, trattandosi di due azioni sostanzialmente autonome sebbene contenute in un unico ricorso, l'esenzione di cui all'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 opera per la sola azione della parte che agisce per ottenere l'indennizzo, mentre non opera per l'azione proposta dall'avvocato antistatario.

**Rilevato**, quindi, che si rende necessario adeguare sul punto le previsioni contenute nella Carta dei Servizi 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce ed, in particolare, di modificare quanto previsto a pag. 21 di detto documento nella parte in cui viene

indicato l'importo del contributo unificato dovuto per i ricorsi in materia di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 (*c.d. legge Pinto*);

Tutto quanto sopra premesso,

### SI DISPONE

**di adeguare**, in attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 20901 del 2 novembre 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, le previsioni contenute nella Carta dei Servizi 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce;

**di modificare**, in particolare, quanto previsto a pag. 21 della Carta dei Servizi 2020 nella parte in cui viene indicato l'importo del contributo unificato dovuto per i ricorsi in materia di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 (*c.d. legge Pinto*), specificando che:

- se il ricorso è promosso dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo in materia di equa riparazione, opera l'esenzione prevista dall'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002;
- se il ricorso è promosso dal solo difensore, esclusivamente per l'ottemperanza alla parte del decreto che ha liquidato in suo favore, quale antistatario, le spese del giudizio, non opera l'esenzione;
- se il ricorso è promosso congiuntamente dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo e dal difensore per l'ottemperanza al pagamento delle spese di giudizio liquidategli in qualità di antistatario, trattandosi di due azioni sostanzialmente autonome sebbene contenute in un unico ricorso, l'esenzione di cui all'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 opera per la sola azione della parte che agisce per ottenere l'indennizzo, mentre non opera per l'azione proposta dall'avvocato antistatario.

**di approvare**, pertanto, il presente addendum alla Carta dei Servizi 2020 di questo Tribunale riportante la versione modificata di pag. 21 nella parte interessata "Ricorso in materia di riparazione *ex lege* 89/01 (Legge Pinto)" che viene annullata e sostituita dal testo di seguito riportato:

<p><b>Ricorso in materia di riparazione <i>ex lege</i> 89/01 (Legge Pinto)</b></p>	<p><b>Esente: per i ricorsi promossi dal creditore per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo in materia di equa riparazione.</b></p> <p><b>300,00 Euro: per i ricorsi promossi dal difensore, sia in via autonoma che congiuntamente con la parte ricorrente, per l'ottemperanza alla parte del decreto che ha liquidato in suo favore, quale antistatario, le spese del giudizio.</b></p>
--	---

**di disporre** a cura della Segreteria del Segretario Generale la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale, ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni e al Funzionario responsabile dell'Ufficio IV, nonché all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti e alla Camera Amministrativa, nonché la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

*Lecce, 25 novembre 2020*

Il Segretario Generale  
Dott. Lorenzo Leo



LORENZO LEO  
25.11.2020  
10:53:00 UTC